

FAQ N. 1

Domanda: Avendo SOA per la categoria OG2 IV e subappaltando i lavori nella categoria OS24 posso partecipare alla gara come impresa singola?

Risposta: Per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione, subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto.

Secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto per la gara in oggetto, all'art. 4 "CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI", commi 1-5: «Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali". Nell'intervento sono incluse lavorazioni afferenti alla categoria generale a qualificazione obbligatoria "OS24 - Verde storico e arredo urbano". Eventuali opere appartenenti a categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi sono scorporabili e, a scelta dell'Impresa appaltatrice, subappaltabili, alle condizioni di legge e delle prescrizioni indicate nel seguente CSA. Sarà sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo. Ad eccezione di quanto specificato al comma precedente, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, con importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo inferiore a €. 150.000,00, potranno essere eseguiti direttamente dall'Impresa aggiudicatrice (in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel progetto esecutivo) che potrà compiere, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro oppure, farle realizzare per intero da un'Impresa sub-appaltatrice qualora siano state indicate come sub-appaltabili in sede di offerta. È inteso che l'Impresa sub-appaltatrice dovrà possedere i requisiti di legge».